

61
2017

Sent. 61/17



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 1462/2015 R.G.

R.S. 61/2017
Cron. 6.51/2017

controversia promossa da

con l'Avv. ;

nonché dai singoli professionisti associati personalmente:

con

- RICORRENTI -

contro

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentate pro tempore; con l'Avv. ;

- RESISTENTE -

avente ad OGGETTO: accertamento negativo obbligo contributivo;

All'udienza del 07/03/2017, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali insistono nei rispettivi scritti e discutono la causa.

IL GL

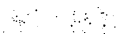
dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del  definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., depositato in data 21/12/2015, lo  e i liberi professionisti associati indicati in epigrafe si rivolgevano all'intestato Tribunale contestando il contenuto del "certificato di assicurazione" redatto dall'Inail in data 16/10/2015 sulla base del verbale unico di accertamento e di notificazione n. 201400251 del 05/11/2014 (oggetto di diverso ricorso amministrativo nei confronti dell'Ispettorato territoriale di Parma e Reggio Emilia, già DTL di Parma, doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. n. 3 dell'Inail), certificato che, in ragione della qualificazione dello studio associato quale società di fatto e, di conseguenza, quale vero e proprio datore di lavoro dei singoli professionisti, prevedeva l'apertura di un rapporto assicurativo, nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni civili per il periodo 26/9/2009 – 25/09/2014. Pertanto, lo  e i liberi professionisti associati indicati in epigrafe chiedevano: *"accertata l'insussistenza in capo ai ricorrenti dei presupposti per l'applicazione delle norme di cui agli artt. 4 e 12 D.P.R. n. 1124/1965 per le ragioni tutte diffusamente illustrate in parte motiva, per l'effetto dichiarare che nessun obbligo di apertura del rapporto assicurativo sussiste in capo ai ricorrenti e, conseguentemente, che nulla è dovuto all'INAIL a titolo di premi assicurativi per le somme richieste ai ricorrenti di  o per le diverse somme che dovessero essere accertate in corso di causa. In ogni caso con vittoria dei compensi di lite e rimborso forfettario spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge"*.

In data 26/02/2016 si costituiva ritualmente in giudizio l'INAIL, che allegava la fondatezza delle risultanze dell'accertamento ispettivo, basato sui contenuti dell'atto istitutivo dello [redacted], sulla relazione redatta dal libero professionista associato [redacted] e sulle fatture e sui preventivi dello stesso Studio associato, nonché sulla corretta applicazione dei principi generali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, primo tra tutti quello secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere una parità di tutela assicurativa. Pertanto, così concludeva: *"voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis e per i motivi esposti in narrativa, in via principale, respingere tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria dei compensi professionali"*.

In seguito all'interrogatorio libero dell'Arch. [redacted] svoltosi all'udienza del 31/05/2016, la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita alla luce della documentazione versata in atti e del predetto libero interrogatorio e, pertanto, è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e la decisione.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso appare meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati.

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che l'oggetto del presente giudizio è materia particolarmente controversa in dottrina, in giurisprudenza e nella stessa prassi dell'Inail. Pertanto, sono necessari alcuni approfondimenti.

1. **La tutela assicurativa Inail – il c. d. Testo unico Inail.**

La tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è principalmente prevista dal d.P.R. 30/06/1965, n. 1124 (c. d. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Nello specifico, occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 9 del suddetto decreto, i quali individuano le attività, i soggetti e i datori di lavoro a cui la tutela assicurativa si riferisce.

Ai sensi dell'art. 1 del c. d. Testo unico Inail, *"è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente*

titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria; 4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio; 6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e

radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici; 10) di carico o scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753; 12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura; 13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti; 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie; 16) delle concerie; 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito; 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi; 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 21) dei pubblici macelli o delle macellerie; 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23) per il servizio di salvataggio; 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 25) per il servizio di nettezza urbana; 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari; 27) per l'allestimento, la



prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali; 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4.

Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.

Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.

Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto".

Ai sensi dell'art. 4 del c. d. Testo unico Inail, "sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; 4) gli



apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; 6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse; 9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovrintendenti nelle attività stesse.

Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.

Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case



religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.

Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto”.

Ai sensi dell'art. 9 del c. d. Testo unico Inail, “i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.

Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati datori di lavoro: le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali, le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); gli appaltatori e i

concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che esercitano le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.

I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.

L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento”.

2. La tutela assicurativa Inail – il d. lgs. 38/2000.

L'obbligo di tutela assicurativa è stato esteso dal decreto legislativo 23/02/2000, n. 38 (disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), ad altri soggetti: dirigenti, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti e lavoratori operanti in Paesi extraeuropei.

3. L'associazione tra professionisti o “studio associato”.

Prima della legge 12/11/2011, n. 183, e del relativo decreto attuativo del Ministero della Giustizia 08/02/2013, n. 34, vale a dire prima della previsione della possibilità di costituire una società tra professionisti per l'esercizio delle professioni



regolamentate in ordini professionali, l'unica forma associativa consentita ai professionisti era il c. d. studio associato, disciplinato dalla legge 23/11/1939, n. 1815 (disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, da ultimo abrogata dall'art. 10, c. 11, della suddetta l. 183/2011, a decorrere dal 01/01/2012).

Il c. d. studio associato si costituisce mediante la stipulazione di un contratto di associazione, il quale disciplina altresì le regole a cui devono attenersi gli associati. Tuttavia, nel fare ciò, spesso questi ultimi utilizzano termini derivanti dal diritto dell'impresa, denominando il suddetto contratto "atto costitutivo" o "statuto", ovvero individuando sé stessi come "soci". In realtà, parlare di "atto costitutivo" o di "statuto" è un modo improprio per inquadrare il contratto associativo. Allo stesso modo, a nulla rileva giuridicamente il fatto che gli associati si attribuiscano, per identificarsi, la qualifica di "soci".

Il c.d. studio associato è una forma contrattuale atipica. Infatti, da un lato, la prestazione professionale richiesta dal cliente è affidata e adempiuta dal singolo professionista associato ai sensi dell'art. 2232 cod. civ. (cfr. fatture, doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 6 dell'Inail, e conferimenti di incarichi, doc. n. 3 di parte ricorrente, nei quali è stato apposto anche il timbro personale del professionista), il quale ne è altresì personalmente responsabile (principio dell'*intuitus personae*), così come è individualmente responsabile per i danni da lui causati, in ragione dei quali il cliente agisce nei suoi soli confronti e non nei confronti dello studio associato. Ciò indipendentemente dal fatto che, in concreto, sia lo studio associato a coprire il costo del risarcimento. Infatti, il cliente non ha alcuna idea dell'organizzazione interna dello studio associato e, pertanto, o si rivolge direttamente al professionista associato, magari perché ne ha già sentito parlare, o una volta contattato lo studio viene affidato a uno dei componenti in ragione delle sue esigenze. Dall'altro lato, l'onorario della prestazione è incamerato dall'associazione (cfr. atto costitutivo dello studio associato, art. 5, doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 5 dell'Inail). Inoltre, ai sensi dell'art. 5 Tuir, il reddito delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o di professioni

è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili ed è ripartito tra gli associati al termine del periodo d'imposta (cfr. atto costitutivo dello *Studio Associato*, art. 12, doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 5 dell'Inail). Ancora, in capo agli associati si applica una sorta di tassazione anticipata al pari di quella applicata al professionista che svolge l'attività in modo individuale.

Dunque, lo "studio associato" assume rilievo solo nel rapporto "interno" tra gli associati, venendo così a costituire, solamente, una modalità di esercizio della professione, ferma restando la sua capacità di stare in giudizio. La Suprema Corte lo ha definito un *"centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi componenti ed, appunto perciò, dotato di rilevanza esterna"*, facendolo così rientrare tra quei *"fenomeni di aggregazione di interessi (es. società personali, associazioni non riconosciute, condomini edilizi, consorzi con attività esterna e gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, secondo il paradigma indicato nel capoverso dell'art. 36 c.c."* (Cass. civ., sez. I, 23/05/1997, n. 4628).

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, si possono trarre le seguenti conclusioni:

a) l'art. 1 del c. d. Testo unico Inail non prevede tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria quella intellettuale svolta dal professionista iscritto in appositi albi o elenchi ai sensi degli artt. 2229 e ss. cod. civ.;

b) allo stesso modo, l'art. 4 del c. d. Testo unico Inail non comprende espressamente nell'assicurazione i "soci" di un'associazione tra professionisti e, anzi, costituisce una forzatura (irragionevole) assimilare quest'ultima a una società, soprattutto di fatto, come pretende di fare l'Inail; ciò in quanto, come già esposto, non si tratta di un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati, ma di una mera modalità di esercizio della professione;

c) la suddetta affermazione è confermata dal contenuto del c. d. "atto costitutivo" dello ~~studio associato~~ (doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 5 dell'Inail), nel quale si legge: i cc. dd. soci *"convengono di associarsi per svolgere insieme le proprie attività professionali costituendo a tal fine tra di loro uno studio associato (...) regolato dallo statuto costituito dagli articoli che seguono. (...) Art. 3) oggetto dell'attività: l'esercizio in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro potranno divenire proprie delle professioni di architetto e geometra (...) – il coordinamento di prestazioni intellettuali anche proprie di abilitazioni diverse. (...) Restano escluse dall'oggetto e precluse allo studio le attività d'impresa (...). Art. 5) attività dei soci e dello studio: (...) Le prestazioni d'opera dei soci devono essere compiute personalmente dagli stessi. (...) Per effetto del conferimento d'opera il risultato economico dell'attività professionale svolta dai soci nell'ambito dello studio spetta esclusivamente allo studio medesimo. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo studio e sono fatturati direttamente dallo stesso con la propria ragione sociale. (...) Art. 9) rapporti con i terzi: per quanto si riferisce ai rapporti con i terzi, il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti e i soci ai quali gli stessi si rivolgono. Detti soci rispondono personalmente e professionalmente del proprio operato (...). (...) Lo studio stipula a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l'attività svolta dai singoli soci nell'ambito dello studio stesso. (...) Art. 10) determinazione dei corrispettivi: di regola (...) il valore dei corrispettivi viene determinato mediante l'uso delle tariffe professionali. Per eventuali casi particolari, quali prestazioni rese ai parenti o simili, gli eventuali sconti da praticare saranno concordati con gli altri soci. (...) Art. 12) assemblea dei soci: (...). Art. 13) esercizio e rendiconto per anno solare: (...). Art. 14) utili e perdite: (...). Art. 15) libri sociali: (...). Art. 16) patrimonio e finanziamento soci: (...). Art. 17) imposte e ritenute: (...). (...)";*

d) nemmeno l'art. 9 del c. d. Testo unico Inail fa alcun riferimento all'applicabilità della tutela assicurativa obbligatoria ai professionisti di uno studio associato, limitandosi a richiamare quanto previsto dagli artt. 1 e 4;

e) inoltre, i professionisti associati non sono stati oggetto dell'estensione della tutela assicurativa obbligatoria operata dal d. lgs. 38/2000;

f) per quanto occorrer possa, né la l. 183/2011, né il decreto attuativo ministeriale 34/2013 hanno previsto una disciplina specifica per la tutela assicurativa in capo ai partecipanti di una società tra professionisti;

g) se anche si trattasse di soggetti assicurabili, l'individuazione dell'imponibile su cui versare i premi non potrebbe fondarsi sulle fatture emesse dagli associati, considerato il fatto che queste ultime non sono previste dall'art. 29 del c. d. Testo unico, con la conseguente impossibile individuazione di un altro elemento utile;

h) se anche si determinasse l'imponibile, non si potrebbero però determinare le prestazioni di cui gli assicurati potrebbero beneficiare, considerato il fatto che anche con riguardo a questo aspetto nulla dice la normativa assicurativa;

i) in ogni caso, se si applicasse in concreto il principio affermato dall'Inail secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato, si dovrebbero assicurare all'Inail anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale, pena la creazione di una disparità di trattamento, mentre è pacifica la non assicurabilità di questi ultimi, così come è pacifica la non assicurabilità dei titolari commercianti e l'assicurabilità, invece, ai sensi dell'art. 4 del c. d. Testo unico Inail, del socio di una società commerciale.

Da ultimo, si ritiene di dover richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza degli anni ottanta del secolo scorso con riguardo alla tutela assicurativa delle società tra agenti assicurativi e che, sino a oggi, non risulta contestato dall'Inail. In particolare, la Suprema Corte ha escluso l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dall'art. 4, d.P.R. 1124/1965, in relazione all'uso di



veicoli a motore da parte di agenti assicurativi di una società di fatto che svolgevano ciascuno attività distinta in forza di autonomo mandato conferito separatamente. Ciò in ragione dell'insussistenza dell'esercizio di un'attività di sovrintendenza svolta al servizio dell'impresa sociale in posizione di funzionale dipendenza, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa (Cass. civ., sez. lav., 18/05/1988, n. 3447).

Per questi motivi, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto della controversia, il ricorso deve essere integralmente accolto.

Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità e della complessità giuridica della fattispecie esaminata, suscettibile di contrastanti interpretazioni, vengono compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda ed eccezione, così decide:

1. in accoglimento dello ricorso, accerta e dichiara l'insussistenza in capo ai ricorrenti dei presupposti per la loro assicurabilità all'INAIL e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dai ricorrenti medesimi all'INAIL per i titoli e le ragioni di cui al Verbale di accertamento e notificazione n. 201400251 del 05/11/2014;
2. compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Parma, 07/03/2017

Il Giudice del Lavoro

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL

- 7 MAR 2017

IL FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO